



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18 - 00186 ROMA
TEL. (06) 69.94.21.91-69.94.21.92 - FAX (06) 69.94.21.90

Ai Sigg.
Presidenti degli Ordini
Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 6 giugno 1994
Rif. P/CR.c/468

CIRCOLARE N. 9

OGGETTO: Art. 41 bis Legge 1150/42; posizione del professionista geologo.

Vista la legge 1150/42, visto il D.M. 11.3.1988 punto H, considerato che tra i professionisti incaricati della redazione degli Strumenti Urbanistici Generali e loro Varianti è incluso in modo organico il geologo, il C.N. ritiene che anche al geologo debbano essere applicate le limitazioni e le disposizioni previste all'art. 41 bis della Legge 1150/42 che di seguito si trascrive:

- i professionisti incaricati della redazione di un Piano Regolatore Generale o di un Programma di Fabbricazione possono, fino alla approvazione del Piano Regolatore Generale o del Programma di Fabbricazione, assumere nell'ambito del territorio del Comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici. Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell'Ordine per i provvedimenti Amministrativi del caso.



IL PRESIDENTE
Geol. Pietro De Paola)

Pietro De Paola



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18 - 00186 ROMA
TEL. (06) 69.94.21.91-69.94.21.92 - FAX (06) 69.94.21.90

Ai Sigg.
Presidenti degli Ordini
Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 14 giugno 1994
Rif. P/CR.c/532

OGGETTO: Art. 41 bis Legge 1150/42; posizione del professionista
geologo - Trasmissione circolare n. 9

Si trasmette in allegato la circolare n. 9 relativa
all'oggetto che annulla e sostituisce la precedente inviata con
raccomandata in data 10 giugno u.s.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Dr. Geol. Pietro De Paola)